



STATUTO

TITOLO 1

Costituzione - Sede - Durata - Scopo -

Articolo 1 – Costituzione

E' costituita l'Unione Coltivatori Italiani (UCI) Organizzazione sindacale - professionale di coltivatori autonomi e di titolari d'impresе agricole, operanti nel settore della produzione e/o trasformazione dei prodotti agricoli, del settore ittico, del settore agroalimentare, nei servizi e attività connesse. L'Unione Coltivatori Italiani, di seguito abbreviata "UCI" è un ente non commerciale, con sede nazionale in Roma, ed opera su tutto il territorio nazionale senza perseguire scopo di lucro.

Essa può aderire ad altri organismi sindacali, nazionali o internazionali, può promuoverli o concorrere alla loro costituzione.

Può inoltre promuovere ed organizzare proprie sedi e rappresentanze all'estero.

Articolo 2 – Durata

L'UCI ha durata illimitata e l'eventuale scioglimento è deliberato ai sensi e con le modalità di cui all'art. **62** del presente Statuto.

Articolo 3 – Scopi

L'UCI, nel più complessivo quadro degli obiettivi generali di democrazia politica e di sviluppo economico, ha come scopo la tutela degli interessi economici, professionali e sociali dei produttori agricoli.

L'UCI assume la centralità dell'uomo coltivatore e della società rurale di cui intende tutelare valori e forme di vita, valorizzando in particolare le attività economiche produttive e il loro orientamento al mercato.

L'UCI persegue l'obiettivo della piena integrazione del mondo agricolo nella società democratica e la sempre più consapevole e attiva partecipazione della popolazione delle campagne alla gestione dello Stato democratico.

Per il conseguimento delle finalità sociali, l'UCI si propone la trasformazione e l'ammodernamento delle strutture produttive agricole ed il progresso economico sociale del settore mediante:

1. la promozione d'impresе agricole, ittiche e del settore agroalimentare efficienti;
2. l'organizzazione economica dei coltivatori e dei produttori in strutture cooperative, consortili, associative ed organizzazione di produttori (O.P.);
3. la qualificazione imprenditoriale e professionale dei coltivatori agricoli, ittici e del settore agroalimentare;
4. lo sviluppo tecnico ed economico delle aziende agricole, ittiche e del settore agroalimentare;
5. l'inserimento efficace e qualificato dell'agricoltura italiana tra quelle più moderne dell'Unione Europea;
6. la difesa delle condizioni ambientali ed ecologiche per garantire la salute degli operatori agricoli, ittici e del settore agroalimentare ed assicurare prodotti di qualità a tutela della salute del consumatore.

Per realizzare gli scopi sociali l'UCI svolge attività finalizzate a:

- a) promuovere e coordinare le iniziative delle proprie strutture decentrate;
- b) partecipare con propri rappresentanti alla stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro e rappresentarli negli accordi, patti e contratti professionali;
- c) rappresentare i coltivatori e gli imprenditori agricoli, ittici e del settore agroalimentare e tutti gli addetti in agricoltura nei vari organismi nazionali, regionali, provinciali e locali che operano nel settore;
- d) promuovere iniziative volte alla costituzione di cooperative, consorzi, associazioni di produttori ed organizzazione di produttori (O.P.) nel quadro della legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- e) promuovere ed organizzare autonomamente e/o in collaborazione con enti pubblici e privati, istituti di ricerca ed istituti universitari, corsi di formazione, di qualificazione e di riqualificazione per coltivatori, dirigenti d'impresa, giovani imprenditori, lavoratori singoli ed associati, utilizzando risorse previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie;
- f) rilevare le esigenze e le criticità del sistema agroalimentare nazionale e della pesca ed ideare, realizzare e valorizzare iniziative di ricerca, studio, progettazione, proposta normativa, analisi e divulgazione che siano mirate a rafforzare la conoscenza scientifica nel campo dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e del agroalimentare ed a fornire strumenti tecnici e supporti strategici che ne accrescano efficienza, competitività e sostenibilità, anche attraverso la partecipazione a gare e bandi regionali, nazionali e comunitari, sia in proprio che insieme o per tramite delle strutture collaterali, regionali e territoriali.
- g) promuovere l'Ente di Patronato per l'assistenza sociale e previdenziale;
- h) promuovere ed organizzare servizi di consulenza e di assistenza in campo tecnico, amministrativo, legale, tributario, assicurativo e nei rapporti finanziari e commerciali;
- i) promuovere enti e servizi di utilità generale quali l'agenzia del lavoro, fondo pensione integrativa, enti bilaterali, società di servizi anche in collaborazione con altri soggetti sindacali e non;
- j) sviluppare una politica di sostegno degli anziani;
- k) favorire ed organizzare il volontariato sociale per meglio perseguire gli scopi dell'associazione;
- l) promuovere associazioni di produttori nei vari comparti produttivi;
- m) coordinare le iniziative e le attività delle strutture collaterali e/o aderenti;
- n) svolgere attività di studio e di progettazione.

TITOLO II

Soci

Articolo 4 - Soci

Possono essere soci ordinari dell'Unione Coltivatori Italiani:

- a) tutti i coltivatori ed i titolari di imprese agricole, ittiche e del settore agroalimentare;

- b) i piccoli coltivatori che dedicano, per la coltivazione del proprio fondo, un numero di giornate inferiore a 104 e che prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi;
- c) i compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- d) i tecnici, gli studiosi e gli esperti del settore agricolo;
- e) Gli operatori economici costituiti in forma di società di persone e capitali, le organizzazioni economiche di produttori e coltivatori, le cooperative e consorzi, le associazioni e gli organismi rappresentativi degli interessi economici e sociali degli operatori agricoli, le cui finalità non contrastano con quelle dell'UCI;
- f) i lavoratori autonomi, professionisti e/o tecnici, studiosi ed esperti che operano in ambiti attinenti al settore agricolo o in organismi o enti a esso collegati nonché la piccola e media imprenditoria diffusa erogatrice di servizi del mondo agricolo;

Possono essere inoltre organizzate le professioni emergenti legate al mondo agricolo, o ad attività destinate alla famiglia del produttore agricolo, e in particolare associazioni di professioni emergenti quali: operatori finanziari e assicurativi, servizi a domicilio, casalinghe, operatori del lavoro a distanza, professioni minori che appartengono alla tradizione dell'artigianato e del commercio con presenza prevalente in ambiente rurale.

Possono essere organizzati infine gli operatori della pesca e del settore ittico in genere.

Possono essere soci sostenitori dell'UCI tutti i cittadini, di qualsiasi nazionalità, sesso, religione ed estrazione sociale che, pur non partecipando direttamente alla vita istituzionale dell'UCI, ne condividono gli obiettivi e le azioni sindacali sia a livello periferico sia nazionale.

Articolo 5 - Ammissione dei soci

Le persone fisiche, aventi i requisiti di cui al precedente articolo, devono presentare apposita richiesta di ammissione, in cui siano evidenziati i propri requisiti professionali.

Gli operatori economici costituiti in forma di società di persone e capitali, le organizzazioni economiche e gli organismi di cui alle lett. d-e-f del precedente art. 4, alla domanda di ammissione, devono allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché l'atto deliberativo della richiesta di ammissione.

La domanda di adesione deve prevedere l'impegno ad accettare quanto disposto dal presente Statuto.

Le domande di adesione vanno presentate alle sedi UCI territorialmente competenti.

La decisione di ammissione a socio spetta alla sede UCI competente territorialmente. L'ammissione di organismi e associazioni di livello zonale/comunale provinciale, regionale e nazionale va ratificata dall'Esecutivo nazionale, previa delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 6 - Diritti dei Soci

I soci ordinari dell'UCI e delle strutture ad essa aderenti nonché gli organi dirigenti hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del Sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero ed il proprio diritto di critica con la parola nell'ambito degli organismi statutari. I soci dell'UCI hanno diritto alla tutela completa dei propri diritti e degli interessi economici, morali, sociali e professionali anche usufruendo di tutti i servizi organizzati dall'UCI e dalle strutture ad essa collegate.

L'UCI si obbliga a garantire al socio iscritto il diritto di partecipazione alla vita dell'Organizzazione anche attraverso l'informazione sull'attività svolta.

I soci sostenitori dell'UCI hanno diritto di concorrere alla formazione delle attività e delle decisioni della Consulta Sociale prevista dall'art.21 in seno alla quale danno impulso alle iniziative di competenza della stessa.

Articolo 7 - Doveri dei Soci

1. I soci dell'UCI partecipano all'attività di organizzazione, alla vita democratica e contribuiscono al finanziamento della stessa con le quote associative, attenendosi alle norme dello Statuto e alle disposizioni deliberate dagli Organi.

I soci devono comportarsi in modo leale nei confronti degli altri soci e dell'Organizzazione tutta rispettandone i valori, gli interessi e le prerogative statutarie, in ossequio anche a quanto previsto dai principi contenuti nel Codice Etico (all.1).

2. Fermi stanti i principi di cui al successivo art. 10, i soci sono tenuti a conformare la propria condotta pubblica alle indefettibili esigenze di unitarietà di indirizzo dell'attività dell'Organizzazione e di coesione territoriale della stessa, atteso che la difformità del singolo rispetto alle disposizioni statutarie e agli indirizzi politici e organizzativi decisi dal Consiglio Nazionale può integrare gli estremi di fattispecie sanzionabile con provvedimento del richiamo, della sospensione o della decadenza del socio interessato.

Articolo 8 -Sospensione/Cessazione/Radiazione/Decadenza del Socio

Cessa di far parte dell'UCI il socio che abbia presentato domanda di dimissioni. Cessa di essere socio chi non osserva l'obbligo di rinnovare la tessera annuale o è moroso nel pagamento. L'Organo competente a deliberare, in ambito zonale e provinciale, il provvedimento disciplinare è lo stesso che ha deliberato l'ammissione a socio o il Comitato Esecutivo.

Al socio che risulta responsabile di atti che determinano un danno all'immagine ed anche all'organizzazione dell'UCI possono essere comminati il richiamo, la sospensione e nei casi più gravi, la decadenza.

Per tutti i dirigenti e/o soci che arrechino danno materiale o morale all'UCI e alle strutture collaterali l'Organo competente a deliberare il provvedimento, quando ne ravvisi la necessita e/o l'urgenza, è il Consiglio di Presidenza Nazionale, che sottoporrà la propria determina alla ratifica, nella prima riunione utile, del Comitato Esecutivo Nazionale.

Ai fini dell'adozione di uno dei provvedimenti di cui al presente articolo, il Consiglio di Presidenza Nazionale acquisisce un resoconto da parte del

dirigente sovraordinato al socio o ai soci in questione. Tale atto è dovuto e non vincolante.

Nel contempo, il Consiglio Nazionale è tenuto a valutare le eventuali responsabilità del dirigente sovraordinato al socio o ai soci in questione.

Contro la decisione di sospensione o i provvedimenti disciplinari può essere proposto, entro 30 gg. successivi alla comunicazione, ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. In ogni caso il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento di sospensione.

Articolo 9 – Votazioni

Le votazioni che riguardano organismi e persone avvengono a maggioranza. Prevalgono le liste o i singoli che hanno riportato il maggior numero di voti. Le votazioni saranno a scrutinio segreto per le persone, qualora siano richieste dal 50% più uno dei presenti aventi diritto al voto, per voto palese negli altri casi.

Articolo 10 - Democrazia Sindacale

La vita democratica dell'UCI si basa sui seguenti principi:

1. la garanzia della massima partecipazione personale di ogni socio e/o iscritto in modo egualitario a tutti gli altri soci;
2. l'uso di regole certe per la formazione delle decisioni dell'UCI ai vari livelli;
3. la periodicità delle riunioni assembleari dei soci e degli Organi delle strutture;
4. la tutela delle minoranze e la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima delle decisioni e in occasione del Congresso;
5. la trasparenza amministrativa di atti e processi dell'Organizzazione, che ogni dirigente e socio è tenuto ad assicurare commisuratamente al proprio ruolo e alla propria attività;
6. lo svolgimento dei Congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione o la posticipazione entro sei mesi.
7. la selezione dei quadri dirigenti sulla base dei principi contenuti nel Codice del Buon Dirigente (all. 2).
8. La coesione territoriale, in una logica di costante raccordo tra organi centrali e strutture periferiche così come tra queste ultime stesse.

TITOLO III Organi

Articolo 11 - Organi Nazionali dell'UCI

Gli Organi Nazionali dell'UCI sono:

- 1) il Congresso Nazionale;
- 2) Il Consiglio Nazionale;
- 3) Il Comitato Esecutivo;
- 4) Il Consiglio di Presidenza;
- 5) Il Presidente;
- 6) Il Vice Presidente;

- 7) L'Amministratore;
- 8) Il Collegio dei revisori dei Conti;
- 9) Il Collegio dei Probiviri;
- 10) La Consulta Sociale;
- 11) La Consulta Economica;
- 12) La Consulta dei Coordinatori Regionali.

Articolo 12 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale é il massimo organo deliberante dell'UCI.

È costituito dai delegati nominati dai Congressi Provinciali, in conformità a norme emanate dal Consiglio Nazionale in sede di convocazione del Congresso.

Il regolamento congressuale definisce i criteri di elezione dei delegati e deve comunque assicurare la democrazia delle procedure.

Il Congresso Nazionale si svolge in via ordinaria ogni quattro anni, in via straordinaria quando ne facciano richiesta i 2/3 dei membri in carica del Consiglio Nazionale. La richiesta deve contenere l'O.d.G. della discussione.

Il Congresso é convocato per:

- a) determinare gli orientamenti generali dell'attività dell'UCI;
- b) apportare eventuali modifiche allo Statuto;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Nazionale e il numero dei suoi membri;
- d) eleggere i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri e il numero dei suoi membri;
- e) deliberare a maggioranza dei 2/3 e su proposta motivata lo scioglimento dell'UCI.

Le deliberazioni del Congresso sono assunte a maggioranza.

Articolo 13 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale é il massimo organo deliberante tra un Congresso e l'altro.

Dirige l'attività dell'Unione sulla base degli orientamenti generali formulati dal Congresso Nazionale, attua i deliberati congressuali e definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa dell'UCI.

Il Consiglio Nazionale é composto da un minimo di 21 membri ad un massimo di 35 membri.

Esso è convocato almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei membri in carica o il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità. La richiesta deve contenere l'O.d.G. dei lavori.

Il Consiglio Nazionale ha il compito di attuare le deleghe affidategli dal Congresso Nazionale e di eleggere nel proprio seno:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- L'Amministratore
- Il Comitato Esecutivo e il numero dei suoi membri

Il Consiglio Nazionale inoltre:

- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- convoca il Congresso Nazionale in sessione ordinaria o straordinaria;
- approva le norme per lo svolgimento dei Congressi provinciali dell'UCI;
- emana il regolamento di attuazione dello Statuto;
- propone e delibera le modifiche allo Statuto tra un Congresso e l'altro;
- delibera sulla cooptazione dei suoi componenti;
- approva il rendiconto consuntivo e la relazione finanziaria annuale dell'UCI entro il 30 Aprile di ogni anno.

Le riunioni del Consiglio Nazionale e degli altri organismi previsti dal presente Statuto sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica, in prima convocazione, e qualunque sia il numero in seconda convocazione.

Sono fatti salvi i casi di elezione di organi statutari propri o di organismi collaterali per i quali necessita la presenza di almeno il 50% più uno dei componenti.

In caso di decesso, di dimissioni o di decadenza di un membro eletto, esso é sostituito per cooptazione dallo stesso Consiglio Nazionale, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 26.

Le decisioni del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni possono essere adottate con voto palese o segreto ai sensi del precedente art. 9.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente.

In caso di contrasto fra organismi decide inappellabilmente il Consiglio Nazionale.

Articolo 14 - Comitato Esecutivo Nazionale

Il Comitato Esecutivo Nazionale é l'organo che dà attuazione agli indirizzi politici e organizzativi decisi dal Consiglio Nazionale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale é composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri. Sono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore.

In particolare é di sua competenza:

- coordinare l'attività dell'UCI;
- redigere e approvare il regolamento congressuale;
- deliberare le percentuali di retrocessione per le attività svolte sia di diretta gestione dell'associazione e sia in nome e per conto degli organismi collaterali, alle Organizzazioni Regionali, Provinciali e Territoriali presenti sul territorio nazionale;
- attuare i deliberati del Consiglio Nazionale;
- eleggere nel suo seno il Consiglio di Presidenza e il numero dei suoi membri;
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e\o Organi Esecutivi di Enti e di Organismi collaterali di cui al successivo art. 30 e costituendi garantendo la presenza di n.1 (uno) membro appartenente al Comitato Esecutivo Nazionale;
- nominare i membri dei Collegi dei Revisori dei Conti di cui n.1 (uno) deve essere obbligatoriamente iscritto all'Albo;
- nominare i membri della Consulta sociale di cui all'art.21;
- nominare i membri della Consulta Economica di cui all'art. 22;

- ratificare la nomina dei Coordinatori territoriali, deliberata dal Consiglio di Presidenza Nazionale;
- approvare i regolamenti relativi all'organizzazione amministrativa e finanziaria dell'Unione;
- approvare preventivamente gli statuti degli enti e/o organismi collaterali e deliberare l'adeguamento di quelli vigenti, qualora ricorrano fondati motivi;
- approvare la struttura burocratica dell'Unione;
- deliberare sull'eventuale adesione dell'UCI a organismi nazionali ed internazionali;
- ratificare l'adesione e/o costituzione delle sedi regionali, provinciali e zonali UCI deliberate dal Consiglio di Presidenza Nazionale;
- assumere tutti i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 8 dello Statuto con esecutività immediata . Qualora il provvedimento di revoca interessi la sede diretta da un dirigente impegnato negli organi superiori e si accerti la personale responsabilità dello stesso, tale dirigente decade automaticamente da tutte le cariche ricoperte nell'UCI e/o nelle strutture collaterali;
- ratificare i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di Presidenza Nazionale a carattere di urgenza e straordinarietà di cui all'art. 15;
- deliberare e ratificare la costituzione da parte dell'UCI di organismi economici nonché la sua partecipazione e le modalità ad iniziative di natura economica, finanziaria, fideiussoria, ecc.;
- delegare al Presidente Nazionale la facoltà di effettuare e sottoscrivere operazioni immobiliari, fideiussorie e finanziarie nell'interesse dell'organizzazione.
- proporre e deliberare su assunzioni, trasformazioni, distacchi, licenziamenti ed assunzioni di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, collaboratori, associati in partecipazione, funzionari e dirigenti;
- determina la misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza spettante ai componenti del Consiglio Nazionale, Comitato Esecutivo Nazionale, Consiglio di Presidenza, Presidente, Vice Presidente ed Amministratore oltre che il compenso dei Sindaci determinato come per legge.
- deliberare sul rendiconto annuale dell'amministratore entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno e sottoporlo all'approvazione del Consiglio Nazionale entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno

Articolo 15 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza é composto da 3 o 5 membri. Sono membri di diritto il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore.

Il Consiglio di Presidenza attua i compiti e le deleghe ad esso affidate dallo Statuto e dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza delibera l'adesione e/o costituzione delle sedi regionali, provinciali e zonali dell'UCI.

Convoca e redige l'ordine del giorno del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Presidenza, al fine di garantire il regolare funzionamento delle strutture collaterali, nel caso di mancata elezione degli organi esecutivi entro i termini di scadenza del mandato, delibera la proroga del mandato fino alla prima riunione dell'Esecutivo Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza al fine di assicurare la funzionalità dell'Unione in caso di eccezionalità e straordinarietà, assumendo i poteri del Comitato Esecutivo Nazionale, potrà deliberare su argomenti o atti di particolare rilevanza che rivestono carattere di urgenza e che saranno sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Comitato Esecutivo Nazionale.

Il Consiglio di Presidenza, al fine di garantire il regolare funzionamento degli organi territoriali, provvede alla nomina, in via provvisoria, di Coordinatori e/o Commissari in attesa di elezione degli organi entro 180 giorni dalla sua nomina, nel caso ne ravvisi la necessità, può revocare gli stessi.

La revoca e la nomina di Coordinatori e/o Commissari può essere effettuata anche nel caso in cui si evinca con chiarezza, dall'esame della situazione economica e gestionale della struttura interessata, un rischio imminente di pregiudizio all'esistenza stessa della sede.

Assume tutti i provvedimenti disciplinari a carattere di urgenza e di straordinarietà previsti dall'art. 8 dello Statuto con esecutività immediata con impegno di successiva ratifica da parte del comitato esecutivo. Qualora il provvedimento di revoca interessi la sede diretta da un dirigente impegnato negli organi superiori e si accerti la personale responsabilità dello stesso, tale dirigente decade automaticamente da tutte le cariche ricoperte nell'UCI e/o nelle strutture collaterali.

Articolo 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'UCI nei confronti di terzi, della pubblica amministrazione e dei privati.

Il Presidente é il titolare dei poteri di firma degli atti ufficiali dell'UCI.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, il Comitato Esecutivo Nazionale ed il Consiglio Nazionale, coordinandone i lavori.

Il Presidente assicura l'unitarietà di indirizzo dell'attività dell'Organizzazione, attua i deliberati del Comitato Esecutivo, del Consiglio di Presidenza e sovrintende al buon funzionamento dell'Unione e degli Organismi collaterali che riunisce periodicamente.

Adotta, inoltre, ogni iniziativa necessaria a dare operativa esecuzione alle decisioni degli organi deliberanti.

Articolo 17 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Unico o il membro del Comitato Esecutivo Nazionale più anziano per età sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 18 - L'Amministratore

L'Amministratore è eletto dal Consiglio Nazionale dell'UCI fra i suoi componenti. Ha il compito di:

- a) sovrintendere alla stesura del rendiconto annuale delle entrate e delle uscite e il preventivo di spesa da sottoporre all'esame del Comitato Esecutivo nazionale entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno;
- b) relazionare sull'attività amministrativa dell'Unione;
- c) predisporre i mandati di pagamento, verificata la legittimità e la congruità della spesa, e sottoporli alla firma congiunta del Presidente Nazionale o del Vice Presidente;
- d) attendere alla gestione amministrativa dell'UCI.

Articolo 19 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti é l'organo di controllo dell'UCI.

Il Collegio dei Revisori dei Conti é formato da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo. Il Collegio dei Revisori deve essere composto da persone non facenti parte delle strutture UCI e/o di Enti o Organismi collaterali, né in qualità di dipendenti o collaboratori né in qualità di dirigenti, ed è nominato dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente è eletto dai membri effettivi e deve essere iscritto all'Albo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolarità dell'amministrazione dell'UCI e la consistenza della cassa almeno ogni sei mesi.

Il revisore che non assiste senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del collegio dei revisori decade dalla carica.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori si deve redigere processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, è trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni del collegio sono prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha l'obbligo di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

Il Collegio riferisce annualmente quanto accertato, con relazione firmata, al Comitato Esecutivo Nazionale e al Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta relazione quadriennale al Congresso Nazionale. I Revisori effettivi partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha una durata uguale a quella del Consiglio Nazionale.

Articolo 20 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri é l'organo che garantisce la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti dalle deliberazioni di Consiglio e Assemblea Nazionale dei soci. Al Collegio dei Probiviri può ricorrere il socio destinatario di un provvedimento statutario per far valere ogni suo diritto o comunque in ogni ipotesi di contrasto con l'UCI e le strutture collaterali o con altri associati. Sono escluse le controversie che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti per le quali organo si esprime in seconda istanza sui provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri ha una durata uguale a quella del Consiglio Nazionale. Ad ogni elezione del Consiglio Nazionale, il Congresso procede alla elezione del Collegio dei Probiviri, individuandone il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri é composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, e da due supplenti, scelti anche tra soggetti esterni all'UCI al fine di assicurare e preservare la terzietà dell'Organo medesimo. Il particolare profilo culturale che deve connotare i componenti del Collegio accorda la possibilità di designazione nell'ambito del Centro Studi di cui al presente Statuto, fermo stante il rispetto delle prerogative di questo diverso Organo. In tale ultimo caso, attese le matrici eminentemente culturali e giuridiche tanto del Collegio quanto del Centro Studi, il designato può permanere in entrambi i ruoli.

Nell'esercizio dei propri compiti, il Collegio dei probiviri esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio entro 10 (dieci) giorni dalla relativa adozione al Consiglio Nazionale, cui resta la titolarità dell'adozione di ogni atto definitivo. Ove il medesimo ne valuti l'opportunità o necessità, è sempre ammessa la partecipazione del Presidente del Collegio dei Probiviri alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale.

Articolo 21 – La Consulta Sociale

Ai fini di rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei soci sostenitori e favorirne il rapporto con l'UCI viene istituita la Consulta Sociale, quale organo consultivo dell'organizzazione sindacale.

Spettano alla Consulta Sociale i seguenti compiti e funzioni:

- 1) formulare proposte di programma, progetti e quant'altro si ritenga utile in materia di politica sociale;
- 2) esprimere parere sugli argomenti legati ad attività programmatiche o progettuali che le vengano sottoposti al Presidente o suo delegato. In questo caso il parere va reso entro il termine richiesto;
- 3) promuovere tutte le iniziative volte a favorire la conoscenza della realtà territoriale e l'attività di coordinamento tra le libere forme associative;
- 4) promuovere il confronto e la collaborazione tra associazioni, enti ed organizzazioni;
- 5) mantenere vivo il dialogo e il confronto costante con le istituzioni;
- 6) valorizzare i programmi e le iniziative dirette a favorire il dialogo ed il confronto tra le culture, le generazioni e le componenti sociali;
- 7) curare ad interessarsi alle problematiche legate al disagio sociale ed all'immigrazione.

La Consulta è costituita da un, Coordinatore e un suo Vice ed è composta da un numero minimo di 7 e massimo 11 componenti, nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale redige ed approva il regolamento di funzionamento della Consulta Sociale.

Articolo 22 – La Consulta Economica

Al fine di promuovere iniziative di politica economica in materia agroalimentare viene istituita la Consulta Economica, quale organo consultivo dell'organizzazione sindacale.

Spettano alla Consulta Economica i seguenti compiti e funzioni:

- 1) formulare proposte di programma, progetti e quant'altro si ritenga utile in materia di politica economica;
- 2) promuovere e coordinare l'attività nelle filiere produttive nell'agricoltura e di tutti i soggetti che svolgono funzioni specifiche all'interno delle stesse;
- 3) promuovere e coordinare organizzazioni, unioni e associazioni di prodotto;
- 4) promuovere e coordinare iniziative volte alla diffusione all'estero di prodotti agroalimentari italiani nel mondo;
- 5) promuovere e coordinare studi ed iniziative volti a valorizzare e riequilibrare il rapporto tra il prodotto agroalimentare ed il mercato nazionale ed internazionale.

La Consulta è costituita da un Coordinatore e un suo Vice nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale nonché da massimo 2 rappresentanti di ciascuna regione nominati da ciascun Coordinamento Regionale UCI, in relazione alle filiere produttive prevalenti del loro ambito territoriale, a fronte di qualsiasi iniziativa che abbia copertura economica.

Il Comitato Esecutivo Nazionale redige ed approva il regolamento di funzionamento della Consulta Economica.

Articolo 23 – La Consulta dei Coordinatori Regionali

Al fine di promuovere iniziative di carattere politico in materia agricola, ittica ed agroalimentare e al fine di coordinare, monitorare e consultare i vari Coordinamenti Regionali viene istituita la Consulta dei Coordinatori Regionali, quale organo consultivo dell'organizzazione sindacale.

La consulta è composta dai Coordinatori Regionali in carica e dalla Presidenza UCI, gli stessi dovranno pertanto relazionare in merito al funzionamento dei lavori della Consulta al Comitato Esecutivo Nazionale. Il Coordinatore di una Regione che decade dalla carica viene automaticamente sostituito dal nuovo, senza formalità particolari.

Alle riunioni partecipano i componenti della consulta, i quali, in caso di impedimento, possono delegare in loro singola vece esclusivamente il loro Vice o il Presidente di una Provincia membro del Coordinamento Regionale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno sette giorni prima della data della riunione e indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione può essere spedito per posta raccomandata a/r, fax, email, PEC.

La consulta è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti più uno con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.

La consulta è presieduta dal Presidente Nazionale UCI o un suo delegato.

Di ogni riunione viene redatto il verbale da uno dei componenti, nominato dal Coordinatore, che lo deve sottoscrivere unitamente al Coordinatore e che deve essere approvato nella riunione successiva.

Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione, la Consulta si può riunire anche in luoghi diversi dalla sede legale UCI Nazionale, purché in Italia.

Le deliberazioni della Consulta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni adottate dalla Consulta costituiscono per tutti i Coordinamenti regionali, anche per quelli dissenzienti o assenti in sede di votazione, una comune linea di indirizzo.

La Consulta:

1. esercita funzioni di tipo consultivo, formulando giudizi e/o valutazioni indirizzati al Comitato esecutivo nazionale relativi alla promozione di una più stretta connessione tra UCI Nazionale e strutture regionali essenziale nel supportare le strutture periferiche e le aziende nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale;
2. esercita funzione di verifica a livello organizzativo, di requisiti imposti da norme Nazionali e di monitoraggio sull'attività delle strutture periferiche, redigendo eventuale verbale da sottoporre al Comitato Esecutivo Nazionale;
3. contribuisce all'elaborazione di pareri, proposte di legge e regolamenti che interessino il mondo agricolo, ittico ed agroalimentare promosse da UCI Nazionale;
4. coopera con gli enti e gli organismi collaterali, esistenti e costituendi, che a livello Nazionale, Regionale e Comunale sono coinvolti nella definizione degli interventi di politica agricola e di orientamento scolastico, professionale e formativo per la tutela del titolo e la dignità dell'imprenditore agricolo;
5. propone incontri e dibattiti pubblici di informazione e formazione sui temi attinenti le politiche agricole e i servizi fiscali, assistenziali, agricoli, assicurativi, finanziari e commerciali;
6. fornisce impulso ed eventuale supporto all'UCI Nazionale al fine di effettuare studi ed indagini conoscitive sulla situazione del mercato agricolo nel territorio nazionale.
7. promuove la stesura di protocolli organizzativi e procedure comuni per i Coordinamenti Regionali;

Il Coordinatore della Consulta cessa dalla carica esclusivamente nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità.

Il Coordinatore della Consulta svolge le seguenti funzioni:

1. rappresenta la Consulta;
2. convoca e presiede la Consulta;
3. pone in essere tutto quanto necessario per l'attuazione delle delibere della Consulta ed il suo funzionamento.

Articolo 24 – Durata delle cariche

I componenti degli organi statutari di cui al precedente art. 11, i componenti di tutti gli organismi collaterali di cui all'art. 30, la consulta Regionale di cui all'art. 23, i componenti degli organi Regionali di cui all'art. 45, i componenti degli organi Provinciali di cui all'art. 50, i componenti degli organi Zonali di cui all'art. 55 ad esclusione dell'assemblea degli iscritti, durano in carica quattro anni o fino ad istituzione del Congresso Nazionale e possono essere riconfermati.

Articolo 25 Decadenza

Il componente di un organo statutario di cui al precedente art. 11 che non partecipi per tre volte consecutive alla riunione dell'organo senza darne giustificazione, decade automaticamente dalla carica.

Il componente di un organo statutario di cui al precedente art. 11 che faccia parte di qualsiasi organo e/o organismo di altra organizzazione concorrenziale decade dalla carica, previo esame, verifica e decisione da parte dell'organo esecutivo.

La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza e deve essere notificata all'interessato.

Articolo 26 – Cooptazione

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione assunta dal 50% più uno dei presenti aventi diritto al voto, nuovi membri venuti a mancare o che si siano dimessi.

Articolo 27 – Incompatibilità

Sono incompatibili le funzioni di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri:

- con cariche elettive dello stesso organismo a tutti i livelli;
- con rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione, nello stesso organismo a tutti i livelli.

Articolo 28 - Organi di stampa

Il Comitato Esecutivo dell'UCI può deliberare la pubblicazione di organi di informazione dell'Unione Coltivatori Italiani. Gli organi ufficiali di stampa dell'Unione sono "Agricoltura Moderna", il portale internet www.uci.it e i social network.

Articolo 29 – Logo tipo e simbolo

Il logo tipo dell'Unione Coltivatori Italiani è costituito dalla sigla UCI.

Il simbolo della UCI è costituito da una scritta di colore arancione che riproduce senza punteggiature e segni di interruzione, le tre lettere iniziali della denominazione completa Unione Coltivatori Italiani riportata al di sotto delle tre lettere di colore verde e da una foglia, posta al di sopra delle tre lettere, di quattro colori tra cui l'arancione e tre tipologie di verde. I caratteri delle lettere "u", "c" ed "i" sono in versione maiuscola di diversa grandezza mentre la scritta estesa "unione coltivatori italiani" è in versione minuscola.

Il simbolo UCI è racchiuso in un quadrato con gli angoli stondati di contorno colore arancione e sfondo bianco. Quando la dicitura "Unione Coltivatori Italiani" è usata da sola, in sostituzione del logo, essa deve essere collocata su un'unica riga. Se in minuscolo, deve avere le iniziali delle parole "Unione", "Coltivatori" e "Italiani" in maiuscolo. Per tutte le attività di comunicazione istituzionale (ad esempio web, social network, o all'interno di materiali promozionali quali locandine, brochure, inviti, etc) è fatto obbligo l'uso del simbolo su descritto.

Non sono ammesse altre versioni.

Tutte le strutture periferiche che intendessero utilizzare il logo dell'UCI per promuovere (a mezzo stampa, web e video) iniziative quali congressi, convegni, conferenze, seminari, workshop e altre manifestazioni di carattere culturale e sociale, i cui fini siano rispondenti agli scopi istituzionali dell'UCI, dovranno inviare apposita richiesta di patrocinio e di concessione del logo alla sede legale dell'UCI la quale dovrà prestare proprio consenso entro 3 (tre) gg. dalla ricezione della stessa, pena silenzio assenso.

TITOLO IV Altri organismi

Articolo 30 - Organismi collaterali

Sono organismi collaterali dell'UCI:

- il Patronato Ente Nazionale di Assistenza al Cittadino (E.N.A.C.);
- l'Associazione Giovanile "Agricoltura Moderna" (A.G.A.M.);
- l'Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura (A.N.A.P.I.A.);
- l'Unione Nazionale Ambiente Agriturismo (U.N.A.A.T.);
- l'Unione Nazionale Pensionati (U.Na.P);
- CAF UCI srl;
- CAA UCI srl;
- SVILUPPO QUALITÀ srl;
- l'UCI ADVICES BROKER srl;
- l'UCI MEDIAZIONE srl;
- CENTRO STUDI E RICERCHE sul sistema agroalimentare.

L'UCI può, inoltre, nel rispetto delle norme del presente Statuto, promuovere la costituzione di altri organismi collaterali.

Gli statuti degli organismi collaterali dell'UCI non devono contenere norme in contrasto con il presente Statuto. Il Comitato Esecutivo Nazionale ha la funzione di vigilanza sugli organismi collaterali e fa obbligo agli stessi di adeguare i propri statuti allo statuto dell'UCI assegnando loro un congruo tempo per la regolarizzazione.

Articolo 31 – E.N.A.C.

L'E.N.A.C. è il patronato dell'UCI.

Persegue finalità di tutela e di assistenza nei confronti dei cittadini italiani ed esteri in materia di previdenza, assistenza sociale e sanitaria, lavoro e disoccupazione, tutela della famiglia, dei minori e degli anziani, pari opportunità e fisco; promozione dell'attività di difesa civile e prevenzione dei rischi per garantire la sicurezza sociale e dei lavoratori, attività di servizio ed assistenza tecnica nei confronti di amministrazioni pubbliche, istituzioni, enti pubblici e privati, società e singoli soggetti.

Articolo 32 - A.G.A.M.

L'A.G.A.M. é l'Organizzazione Giovanile dell'UCI.
Provvede allo svolgimento di attività idonee a qualificare i giovani ed a creare loro condizioni di lavoro in agricoltura più gratificanti e certe.

Articolo 33 - A.N.A.P.I.A.

L'A.N.A.P.I.A. é l'organizzazione di formazione professionale dell'UCI.
Svolge attività di formazione, ricerca e sperimentazione in campo agricolo ed ambientale, nonché nei settori secondario e terziario, in attuazione delle politiche formative deliberate dall'UCI.

Articolo 34 - U.N.A.A.T.

L'U.N.A.A.T., Unione Nazionale Ambiente e Agriturismo, é l'organizzazione agrituristica dell'U.C.I.. Provvede a sviluppare l'agriturismo e la valorizzazione ambientale integrata all'attività agricola, secondo le linee generali deliberate dall'UCI Nazionale.

Articolo 35 - U.Na.P.

L'U.Na.P. é l'organizzazione dei pensionati dell'U.C.I.
Provvede ad organizzare i pensionati, tutelandone i diritti e realizzando attività di lavoro, ricreative e culturali per gli stessi, di concerto con la politica sociale dell'UCI Nazionale.

Articolo 36 - C.A.F. UCI SRL

Il C.A.F. UCI Dipendenti e Pensionati è la Società costituita dall'UCI per l'assistenza fiscale dei lavoratori dipendenti e pensionati.

Articolo 37 - C.A.A. UCI SRL

Il C.A.A. UCI è la Società costituita dall'UCI per l'assistenza agricola ai coltivatori e ai produttori agricoli.

Articolo 38 - SVILUPPO QUALITÀ SRL

SVILUPPO QUALITÀ è la società di servizi promossa dall'UCI per lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza in Italia e all'estero dei cittadini italiani e stranieri, immigrati, di imprese e/o loro associazioni e istituzioni.

Articolo 39 - UCI ADVICES BROKER SRL

UCI ADVICES BROKER è la società di brokeraggio dell'UCI che si propone di erogare servizi di mediazione creditizia e assicurativa in favore dei propri associati in seno alle proprie sedi territoriali.

Articolo 40 - UCI MEDIAZIONE SRL

UCI MEDIAZIONE è la società promossa dall'UCI per la promozione sviluppo e gestione di prestazione di ogni servizio, anche per via telematica, riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all'arbitrato ed a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzione delle controversie.

Articolo 41 - Centro Studi e Ricerche sul Sistema Agroalimentare

Il Centro Studi e Ricerche sul Sistema Agroalimentare ha il compito di rilevare le esigenze e le criticità - tanto endemiche quanto più attuali - del sistema agroalimentare nazionale e di ideare, realizzare e valorizzare iniziative di ricerca, studio, progettazione, proposta normativa, analisi e divulgazione che siano mirate a rafforzare la conoscenza scientifica nel campo dell'agricoltura e a fornire strumenti tecnici e supporti strategici che ne accrescano efficienza, competitività e sostenibilità.

Nel perseguire la logica della più ampia collaborazione tra Istituzioni, Ricerca e Agricoltura, favorendo ad un tempo il necessario confronto costante tra tutte le realtà che compongono quest'ultimo settore, i componenti del Centro Studi e Ricerche sono scelti tra esperti di particolare competenza nelle discipline giuridiche, economiche, agricole, agroalimentari, forestali e agroambientali, nonché da individuare nell'ambito di enti, istituti, organismi ed associazioni operanti nel mondo universitario, della ricerca, economico produttivo, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni ambientaliste.

L'attività del Centro si concentra sulle seguenti aree tematiche di significativo e strategico interesse:

- agricoltura, biodiversità e sviluppo rurale;
- sicurezza e qualità alimentare;
- agricoltura e sistema produttivo nazionale;
- agricoltura sociale;
- fenomeni di illegalità e criminalità organizzata nel sistema agroalimentare.

Il Centro persegue una costante azione di ascolto delle componenti periferiche dell'UCI quali sensori delle criticità del comparto rilevabili sul territorio nazionale.

Il Centro ha vita autonoma e indipendenza regolamentare. Il Presidente è nominato tra le figure di cui al precedente comma 2.

Allorquando invitato oppure nel caso che il Presidente UCI ne valuti l'opportunità o necessità, è ammessa la sua partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Articolo 42 - Organizzazione di settore e utilizzo dei loghi

L'UCI, oltre a favorire la costituzione e lo sviluppo di cooperative e loro consorzi, promuove e favorisce la costituzione di associazioni di produttori e organizzazione dei produttori (O.P.). L'UCI coordina l'attività degli Enti, delle Associazioni ed eventuali consorzi nel rispetto dell'autonomia dei loro Organi statutari.

L'impiego di loghi e di qualsiasi altro elemento distintivo dell'UCI e degli Enti Collaterali dovrà avvenire in modo coerente con le attività svolte, con espressa esclusione di utilizzo improprio e comunque estraneo rispetto alle finalità dell'Ente rappresentato da ciascun logo.

TITOLO V **Strutture e organizzazione territoriale**

Articolo 43 - Strutture periferiche

L'Unione Coltivatori Italiani si articolerà attraverso la costituzione di organismi in ambito, regionale, provinciale e/o zonale, in attesa della nomina dei comitati e dell'elezione degli stessi.

Le aree metropolitane sono assimilate ad ambiti regionali di pari livello statutario e sono autonome e distinte sotto il profilo politico, giuridico, amministrativo e contabile.

Organi regionali sono il Coordinamento Regionale, il Comitato Esecutivo Regionale e il Coordinatore Regionale;

Organi provinciali sono il Congresso Provinciale, il Consiglio Provinciale, il Comitato Esecutivo Provinciale e il Presidente Provinciale;

Organi zionali sono l'Assemblea degli Iscritti, il Comitato Zonale ed il Presidente Zonale.

Gli organi provinciali e/o zionali sono rappresentati dai rispettivi Presidenti che detengono la rappresentanza legale.

Tali nomine vanno ratificate dal Consiglio di Presidenza Nazionale, che può revocarle con provvedimento motivato.

I Coordinatori Regionali e i Presidenti provinciali e/o zionali restano in carica a norma dell'art. 24 del presente statuto. Convocano e coordinano rispettivamente i Comitati Regionali, Provinciali e/o Zionali, presiedendo le relative riunioni; curano l'informazione e promuovono nell'ambito territoriale la politica nazionale dell'Unione.

Articolo 44 - Autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale

Le strutture dell'Unione ai vari livelli sono Organismi giuridicamente e amministrativamente autonomi e, pertanto, strutture diverse che non rispondono delle obbligazioni assunte da altre strutture o dall'UCI Nazionale e viceversa.

Le associazioni aderenti, le società e gli Enti promossi e/o di emanazione dell'UCI, gli organismi periferici dell'UCI o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico dell'Unione Coltivatori Italiani Nazionale, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo associativo all'UCI.

Resta inteso che per tutti i rapporti di natura patrimoniale, intercorrenti con terzi (fornitori, personale, collaborazioni autonome etc., nessuno escluso) è fatto espresso obbligo ai responsabili di detti organismi di esibire copia dello Statuto a detti terzi, che ne devono prendere visione per iscritto.

In difetto di ciò, e ove mai fosse chiamata a rispondere di tali obbligazioni l'UCI Nazionale, quest'ultima potrà rivalersi direttamente nei confronti delle persone fisiche responsabili delle strutture dell'Unione ai vari livelli.

Articolo 45 - Organizzazione Regionale

L'Organizzazione Regionale è il livello di governo dell'UCI sul territorio e pertanto centrale in tutte le sue dinamiche e decisioni di carattere politico e organizzativo dell'Associazione nel territorio della Regione di riferimento.

E' la struttura sindacale a cui è demandata la gestione dei rapporti e il confronto con l'ente Regione sui temi di competenza istituzionale e sulle piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'ente Regione.

E' la sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;

Svolge la verifica amministrativa sulle strutture provinciali e zionali nonché i compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle stesse;

Essa è autonoma, ad ogni effetto di legge, sotto il profilo giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

Sono organi dell'UCI Regionale:

- il Coordinamento Regionale;
- il Comitato Esecutivo Regionale;
- il Coordinatore Regionale;

Articolo 46 - Coordinamento Regionale

Il Coordinamento Regionale è composto dal Coordinatore Regionale, dai Presidenti Provinciali pro tempore o da un membro eletto da consiglio provinciale.

Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei componenti.

Il Coordinamento regionale è convocato a cura del Coordinatore Regionale, almeno sette giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

Il Coordinamento regionale è valido in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.

Il Coordinamento regionale è presieduto dal Coordinatore Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice o il più anziano di età presente. In mancanza il Coordinamento Regionale nomina un proprio presidente.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Coordinatore Regionale.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Coordinatore Regionale o da chi ne fa le veci, e dal Segretario nominato, che può anche non essere componente del Coordinamento Regionale.

Il coordinamento Regionale adempie ai seguenti compiti:

- delibera, nell'ambito delle strategie e delle direttive dei Comitati esecutivi provinciali di riferimento, le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità di UCI a livello regionale; le delibere a cui essa addiuvare saranno sottoposte al Comitato esecutivo nazionale;
- Elege il Coordinatore Regionale la cui nomina viene ratificata dal Consiglio di Presidenza Nazionale;
- Elege il Comitato Esecutivo Regionale e il numero dei membri;
- Nomina un Vice Coordinatore su designazione del Coordinatore Regionale;
- Promuove, attua e coordina ogni attività in favore dei produttori agricoli, ittici e del settore agroalimentare nell'ambito della politica e delle direttive impartite dagli organi nazionali dell'Unione.
- Approva ogni anno il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo dell'Organizzazione Regionale, su proposta del Comitato Esecutivo;

L'Organizzazione Regionale risponde di fronte a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte su mandato del Comitato Esecutivo Regionale.

Articolo 47 - Comitato Esecutivo Regionale

Il Comitato Esecutivo Regionale è composto dal Coordinatore Regionale, dal Vice Coordinatore Regionale, e da uno o tre membri eletti nel proprio seno dal Coordinamento Regionale.

Il Comitato esecutivo regionale si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno o tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinatore regionale, o che venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione deve essere comunicata ai componenti il Comitato entro sette giorni dalla data della riunione, in caso di urgenza il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.

Il Comitato esecutivo regionale è presieduto dal Coordinatore regionale o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice o dal più anziano di età presente.

Il Comitato esecutivo regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Coordinatore regionale.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Coordinatore o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Regionale.

Il Comitato Esecutivo Regionale:

- convoca e prepara l'ordine del giorno del Coordinamento Regionale;
- cura l'esecuzione delle norme emanate dal Comitato Esecutivo Nazionale riguardanti l'organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli uffici periferici;
- predispone il programma annuale delle attività regionali, da sottoporre all'approvazione del Coordinamento regionale;

- promuove attività di formazione e informazione sui temi che riguardano le aziende che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell'agroalimentare;
- delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti l'Organizzazione Regionale;
- Redige ogni anno il rendiconto dell'attività amministrativa predisponendo il consuntivo e il preventivo dell'organizzazione Regionale e lo sottopone all'approvazione del Coordinamento Regionale.
- su proposta del Coordinatore regionale, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto presenti, può chiedere al Comitato esecutivo nazionale interventi nei riguardi dei Comitati provinciali, qualora questi operino in contrasto con le direttive provinciali, regionali e nazionali ovvero in caso di funzionamento irregolare degli organi.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Coordinatore o da chi ne fa le veci, e dal Segretario, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Regionale.

Articolo 48 - Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale dell'UCI viene designato dal Coordinamento Regionale con il voto della maggioranza più uno dei componenti.

Il Coordinatore regionale dura in carica a norma dell'art.24 del presente statuto e presiede il Coordinamento regionale.

Il Coordinatore regionale fa parte di diritto della Consulta Nazionale dei Coordinatori Regionali, del Coordinamento regionale e del Comitato esecutivo regionale.

Il Coordinatore regionale cessa dalla carica, oltre per scadenza, nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità.

Il Coordinatore:

- ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione Regionale, a tutti gli effetti di legge;
- firma gli atti ufficiali;
- convoca e presiede il Coordinamento Regionale ed il Comitato Esecutivo Regionale;
- può delegare particolari funzioni al Vice Coordinatore o a un componente del Comitato Esecutivo Regionale;
- in caso di impedimento può delegare per iscritto i suoi poteri al Vice Coordinatore.

Articolo 49 - Provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui in una Organizzazione Regionale ricorrano gravi e provate irregolarità di organizzazione nell'amministrazione o palesi e gravi violazioni dello Statuto, il Comitato Esecutivo Nazionale ha facoltà di deliberare lo scioglimento dei suoi organi direttivi e di nominare un Commissario. Tale decisione è inappellabile. Il mandato del Commissario ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato una sola volta.

Articolo 50 - Organizzazione Provinciale

La Struttura Provinciale deve costituirsi autonomamente con la piena ed ampia responsabilità.

L'Organizzazione Provinciale è la struttura a prevalente carattere organizzativo dell'Associazione nel territorio. Essa è autonoma, ad ogni effetto di legge, sotto il profilo giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

Sono Organi dell'U.C.I. Provinciale:

- a. il Congresso Provinciale;
- b. il Consiglio Provinciale;
- c. il Comitato Esecutivo Provinciale;
- d. il Presidente Provinciale;

Nel caso in cui in una Organizzazione Provinciale ricorrano gravi e provate irregolarità di organizzazione nell'amministrazione o palesi e gravi violazioni dello Statuto, il Comitato Esecutivo Nazionale ha facoltà di deliberare lo scioglimento dei suoi organi direttivi e di nominare un Commissario. Tale decisione è inappellabile. Il mandato del Commissario ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato una sola volta. Il Commissario ha il compito specifico di indire nuove elezioni degli organi direttivi.

Articolo 51 - Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale ha luogo in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio Provinciale o su delibera motivata del Consiglio di Presidenza dell'UCI Nazionale.

È costituito dai delegati nominati dalle Organizzazioni **Zonali riconosciute** in conformità a norme emanate dal Consiglio Nazionale in sede di convocazione del Congresso Nazionale.

Il regolamento congressuale Nazionale definisce i criteri di elezione dei delegati e deve comunque assicurare la democrazia delle procedure.

Il Congresso Provinciale discute e decide sui problemi agricoli della provincia nel quadro delle linee della politica agricola dell'organizzazione a livello Nazionale, Regionale e Comunitario.

Il Congresso Provinciale elegge i delegati al Congresso Nazionale sulla base delle norme emanate dal Consiglio Nazionale.

Il Congresso Provinciale elegge il Consiglio Provinciale e il numero dei suoi membri.

Articolo 52 - Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è composto dai membri eletti dal congresso provinciale. Esso si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio Provinciale è convocato a cura del Presidente, almeno sette giorni prima della data della riunione; l'avviso della convocazione deve indicare giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio è valido in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o componente più anziano presente.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente del Consiglio provinciale.

Del Consiglio provinciale è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea nominato.

Il Consiglio Provinciale:

- elegge il Presidente Provinciale;
- elegge il Vice Presidente Provinciale;
- elegge il Comitato Esecutivo Provinciale e il numero dei suoi membri.
- individua le esigenze e le istanze che riguardano da più vicino le imprese che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell'agroalimentare dell'ambito territoriale di riferimento, indica soluzioni e delibera le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità di UCI;
- approva il programma annuale di attività presentato dal Comitato Esecutivo Provinciale;
- revoca il mandato al Presidente provinciale e/o al Comitato esecutivo provinciale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi aventi diritto di voto presenti;
- Entro il 30.04 di ogni anno approva il rendiconto finanziario, consuntivo e preventivo dell'Organizzazione Provinciale, che dovrà essere inviata entro il mese successivo alla sede nazionale dell'UCI.

L'Organizzazione Provinciale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte su mandato del Comitato Esecutivo Provinciale.

Articolo 53 - Comitato Esecutivo Provinciale

Il Comitato Esecutivo Provinciale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di un membro eletti nel proprio seno dal Consiglio Provinciale.

Il Comitato esecutivo provinciale dura a norma dell'art.24 del presente statuto, si riunisce tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente provinciale, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Coordinatore regionale.

La convocazione deve essere comunicata ai componenti del Comitato esecutivo provinciale entro sette giorni dalla data della riunione; in caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

Il Comitato esecutivo provinciale è presieduto dal Presidente provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice o dal più anziano di età presente.

Il Comitato esecutivo provinciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, stabilendo di volta in volta il sistema di votazione; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario nominato, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Provinciale.

Il Comitato Esecutivo Provinciale adempie ai seguenti compiti:

- regola le attività ed il funzionamento delle organizzazioni zonali di cui all'art.55;
- convoca e prepara l'ordine del giorno del Consiglio Provinciale;
- cura l'esecuzione delle norme emanate dall'Esecutivo Nazionale e dal Coordinamento Regionale riguardanti l'organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli uffici periferici;
- delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Esecutivo Nazionale e del Coordinamento Regionale riguardanti l'organizzazione provinciale;
- redige, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo dell'organizzazione Provinciale e lo sottopone, con la relazione dei Collegio Sindacale ove presente, all'approvazione del Consiglio Provinciale.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo Provinciale.

Articolo 54 - Il Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale é eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti e dura in carica a norma dell'art.24 del presente statuto. La sua elezione va comunicata agli organi regionali e nazionali.

Il Presidente Provinciale svolge le seguenti funzioni:

- ha la rappresentanza legale dell'organizzazione Provinciale a tutti gli effetti di legge;
- firma gli atti ufficiali;
- convoca e presiede il Consiglio Provinciale e il Comitato Esecutivo Provinciale;
- può delegare particolari funzioni al Vice Presidente o ad un componente del Comitato Esecutivo Provinciale;
- può conferire al Vice Presidente la qualifica di vicario, al quale, in caso di impedimento temporaneo può delegare per iscritto i suoi poteri;
- promuove e ratifica la costituzione delle Organizzazioni Territoriali;
- nomina nell'ambito territoriale di competenza i coordinatori delle sedi di nuova costituzione e revoca quelli delle sedi inadempienti, che violano le disposizioni statutarie;

Articolo 55 - Organizzazione Zonale

Sono organi dell'Organizzazione Zonale:

- l'Assemblea degli iscritti;
- il Comitato Esecutivo Zonale;
- il Presidente.

L'Organizzazione zonale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte su mandato del Comitato Esecutivo zonale.

Articolo 56 – L'Assemblea degli Iscritti

L'Assemblea degli Iscritti si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente zonale o il Comitato esecutivo zonale ne ravvisino la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'Assemblea degli Iscritti è convocato a cura del Presidente, almeno sette giorni prima della data della riunione; l'avviso della convocazione deve indicare giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Iscritti è valido in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

L'Assemblea degli Iscritti è presieduta dal Presidente zonale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o componente più anziano presente.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente zonale.

Dell'Assemblea è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea nominato.

L'Assemblea degli Iscritti svolge i seguenti compiti:

- individua le esigenze e le istanze che riguardano da più vicino le imprese che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell'agroalimentare dell'ambito territoriale di riferimento, indica soluzioni e delibera e le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità di UCI;
- presenta le delibere a cui addivene il Consiglio provinciale;
- approva il programma annuale di attività da presentare al Comitato esecutivo provinciale
- elegge il Presidente Zonale;
- elegge Il Vice Presidente Zonale;
- elegge il Comitato Esecutivo Zonale e il numero dei sui membri
- Approva il rendiconto amministrativo dell'attività della Organizzazione Territoriale e lo inoltra all'Organizzazione Provinciale.

Articolo 57 - Comitato Esecutivo Zonale

Il Comitato esecutivo zonale è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero variabile, minimo di un membro, eletti nel proprio seno dall'Assemblea degli iscritti.

Il Comitato esecutivo zonale dura in carica a norma dell'art.24 del presente statuto, si riunisce ordinariamente ogni mese o tutte le volte che ciò sia ritenuto

necessario dal Presidente zonale, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente provinciale.

La convocazione deve essere comunicata ai componenti del Comitato esecutivo zonale entro sette giorni dalla data della riunione; in caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

Il Comitato esecutivo zonale è presieduto dal Presidente zonale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice o dal più anziano di età presente.

Il Comitato esecutivo zonale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario nominato, che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo zonale.

Il Comitato Esecutivo zonale adempie ai seguenti compiti:

1. predispone il programma annuale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti e del Consiglio provinciale;
2. organizza giornate di studio e riunioni, allo scopo di migliorare la preparazione sociale, sindacale e imprenditoriale delle imprese agricole;
3. promuove attività di formazione e informazione sui temi che riguardano le imprese che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell'agroalimentare;
4. convoca e prepara l'ordine del giorno dell'Assemblea degli iscritti;
5. cura l'esecuzione delle norme emanate dall'Esecutivo Nazionale e dal Coordinamento Regionale, dal Comitato Esecutivo Provinciale riguardanti l'organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli uffici;
6. delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Esecutivo Nazionale, del Coordinamento Regionale e del Comitato Esecutivo Provinciale riguardanti l'organizzazione territoriale;
7. redige, di ogni anno, il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo dell'organizzazione zonale;
8. riunisce l'assemblea degli iscritti per l'approvazione del rendiconto amministrativo dell'attività della sede.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario che può anche non essere componente del Comitato Esecutivo zonale.

Articolo 58 - Il Presidente Zonale

Il Presidente zonale é eletto dall'Assemblea degli iscritti tra i suoi componenti, dura in carica a norma dell'art.24 del presente statuto e l'elezione va comunicata agli organi provinciali, regionali e nazionali.

Il Presidente zonale svolge le seguenti funzioni:

1. ha la rappresentanza legale dell'organizzazione zonale a tutti gli effetti di legge;
2. convoca e presiede il Consiglio zonale e il Comitato Esecutivo zonale;
3. firma gli atti ufficiali;
4. può delegare particolari funzioni al Vice Presidente o ad un componente del Comitato Esecutivo zonale;
5. può conferire al Vice Presidente la qualifica di vicario, al quale, in caso di impedimento temporaneo, può delegare per iscritto i suoi poteri;
6. cessa dalla carica esclusivamente nel caso di scadenza del mandato dimissioni e/o revoca del mandato;

TITOLO VI Norme generali

Articolo 59- Entrate

Costituiscono entrate dell'Unione:

- l'importo delle tessere annuali di iscrizione dovuto dagli Associati;
- i contributi di singoli, enti, organismi pubblici e le sottoscrizioni volontarie;
- le liberalità o donazioni (nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge);
- i diritti ed i proventi derivanti dai servizi resi agli associati comunque inerenti o direttamente connesse alle attività istituzionali.

Possono altresì costituire entrata dell'organizzazione:

- i corrispettivi specifici percepiti da iscritti, associati e partecipanti a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di viaggi, soggiorni turistici, nonché cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro e l'assistenza in materia;
- eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

Articolo 60 - Esercizio Finanziario

L'Esercizio Finanziario ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'UCI è tenuta a redigere e ad approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario che il Comitato Esecutivo presenta al Consiglio Nazionale, per la necessaria approvazione, entro il 30 Aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. Tale rendiconto deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori.

NORME GENERALI

1. In ogni sede UCI, Regionale, Provinciale, Zonale, possono essere svolte attività che abbiano pratica attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione nei confronti degli iscritti associati e partecipanti, di altre associazioni che svolgono medesima attività e che per legge,

regolamento, atto costitutivo e statuto o delibera hanno aderito a livello locale o nazionale.

2. In ogni sede UCI organizzata secondo le modalità del presente Statuto è fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Alla riunione devono poter partecipare tutti gli iscritti con le modalità previste per le assemblee, secondo il principio del voto singolo.
3. In ogni sede UCI a qualsiasi livello organizzativo, è garantita l'eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo, di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile nel rispetto della sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
4. In ogni sede UCI deve essere data ampia pubblicità alle convocazioni delle assemblee dei soci, alle riunioni degli organi collegiali, alle relative deliberazioni ed ai bilanci o rendiconti. Le Assemblee degli iscritti devono essere convocate con idonea pubblicità.
5. In ogni sede UCI è fatto obbligo agli organi di gestione amministrativa di tenere aggiornato il registro dei soci, il registro delle assemblee e degli organi deliberanti, il registro delle entrate e delle uscite. Tutti i dati contabili devono essere a disposizione degli iscritti.
6. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
7. La quota associativa, essendo personale, è intrasmissibile e non rivalutabile.
8. I dirigenti sindacali dell'Associazione rientrano tra i soggetti considerati dal D.Lgs. 504/1996 ed in coerenza con la Legge 300/70.

Articolo 61 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'UCI è costituito:

- dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Unione;
- dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- dai beni mobili e d immobili, che per qualunque causa vengano in proprietà dell'Unione.

Il Comitato Esecutivo Nazionale sottopone in visione al Consiglio Nazionale, prima della celebrazione del Congresso Nazionale, l'inventario patrimoniale dell'Unione.

Articolo 62 – Scioglimento

L'Unione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.;
- c) in caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190

della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Per lo scioglimento dell'UCI è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati aventi diritto a partecipare al Congresso Nazionale appositamente convocato.

Articolo 63 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Nazionale dell'Associazione con voto favorevole dei due terzi dei delegati.

Il Congresso Nazionale delega il Consiglio Nazionale ad apportare a maggioranza dei due terzi tutte le modifiche allo Statuto ritenute necessarie ed urgenti per la vita e la funzionalità dell'Unione, nonché a procedere, qualora si rendesse necessario, alla nomina di uno dei membri dei collegi di cui al comma 5, art.12 dello Statuto, nel corso del quadriennio.

Tutte le modifiche eventualmente introdotte devono essere sottoposte a ratifica al primo Congresso successivo, ma l'eventuale annullamento di norme introdotte dal Consiglio Nazionale non ha effetto retroattivo.

Le modifiche entrano in vigore dal momento della loro approvazione.

Articolo 64 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia nonché al regolamento (all. 1).

TITOLO VII NORMA TRANSITORIA

Gli organismi collaterali e le strutture territoriali nazionali, regionali, provinciali e zonalì devono adeguare i propri statuti al presente articolato entro tre mesi dalla sua approvazione. In caso d'inadempienza il Comitato Esecutivo Nazionale potrà deliberare il disconoscimento dell'organismo inadempiente.
